

al difetto, ed a porgere nelle discussioni un equilibrio alla prevalente autorità dei pochi superstiti. Propose adunque per vent'anni la libertà di chiederne l'aggregazione a quaranta famiglie non veneziane, ma suddite della repubblica; purchè comprovassero una nobiltà ascendente almeno alla quarta generazione; dimostrassero di possedere un patrimonio non minore della rendita di dieci mila ducati all'anno; promettessero di fissare stabilmente la loro dimora in Venezia. Ma gli effetti non corrisposero alle speranze del senato. I nobili della terra ferma, educati ad altre abitudini ben dissimili da quelle di chi soggiorna in Venezia, ed incapaci d'altronde di un sentimento di amore nazionale verso una patria, che non è la loro, accolsero freddamente l'onorevole esibizione, tuttochè fecondissima d'innumerevoli privilegi e diritti e prerogative, di cui neppure l'ombra godevano nelle loro città native. Perciò a questo invito non risposero che sei sole famiglie; sicchè fu assai piccolo l'incremento derivato da siffatta provvidenza alla repubblica.

La ristaurazione tuttavolta, a cui doveasi por mano, prese il suo corso, ed ai varii rami di pubblica amministrazione fu d'uopo alla meglio adattare opportuni regolamenti. Ne ricorderò compendiosamente i più essenziali. Le poste, ch'erano affidate alla venalità dei corrieri, come ho detto altrove (1), stavano avvolte in mille disordini. Fu perciò decretato, sull'esempio degli altri dominii, che il diritto postale, sì nell'interno dello stato, che all'estero, venisse alle mani della Signoria, e che il senato ne avesse la direzione e ne eleggesse i ministri (2). In sulle prime ne fu deputato per l'esecuzione del progetto un gentiluomo, acciocchè suggerisse altresì le più opportune misure economiche e politiche per la buona sistemazione di questa materia: ma siffatta determinazione di affidare ad un solo un articolo sì grave ed importante di pubblica amministrazione, a molti sembrò contrario all'essenziale costituzione primitiva della repubblica. Da ciò derivarono dispiacenze e contrasti per

(1) Pag. 196.

(2) Legg. del 1775.